

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31445 Anno 2026
Presidente: ALMA MARCO MARIA
Relatore: CERSOSIMO EMANUELE
Data Udiienza: 09/07/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

avverso la sentenza dell'11/11/2025 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente [REDACTED], Avv. Gennaro Ausiello, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

udite le conclusioni del difensore del ricorrente [REDACTED], Avv. Gennaro Maresca, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente [REDACTED], Avv. Guido Sciacca, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;

udite le conclusioni dei difensori della ricorrente [REDACTED], Avv. Francesco Cappiello e Avv. Raffaele Bonsignore, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED]
[REDACTED], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'11 novembre 2025 con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 30 ottobre 2018, dal Tribunale di Torre Annunziata, li ha condannati in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

2. [REDACTED], con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 546, 597, 603 cod. proc. pen., omessa valutazione di prova decisiva e carenza di motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazione istruttoria.

La Corte territoriale, omettendo di indicare le ragioni della loro eventuale irrilevanza, avrebbe ignorato i documenti sanitari e gli accertamenti strumentali prodotti dalla difesa che, a giudizio del ricorrente, dimostrerebbero la sussistenza della grave patologia visiva da cui sarebbe affetto il ricorrente fin dal 2000, con conseguente carenza di motivazione in relazione ad una prova decisiva.

I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente qualificato la perizia richiesta dalle difese come atto esplorativo ed irrilevante senza esplicitare adeguatamente le argomentazioni poste a fondamento di tale affermazione e senza tenere conto che l'accertamento scientifico richiesto avrebbe permesso di accertare se i comportamenti osservati dalla polizia giudiziaria fossero compatibili o meno con la condizione di cecità posta a fondamento della condizione di invalidità in esame.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 2 della legge 138/2001 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato di truffa.

La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulla ritenuta incompatibilità tra i comportamenti dell'imputato così come osservati dagli inquirenti e lo stato di cecità assoluta riconosciuto dalla Commissione Invalidi e, quindi, su una valutazione meramente empirica ed indiziaria che non terrebbe conto della definizione tecnico-normativa contenuta nell'art. 2 della legge 138/2001.

La difesa ha evidenziato come tale norma non identifichi la cecità con l'assoluta incapacità di orientamento e movimento ma individui tre categorie cliniche fondate su parametri medici oggettivi (totale mancanza di vista, percezione del moto della mano, residuo perimetrico inferiore al 3%) il cui accertamento avrebbe dovuto essere effettuato mediante strumenti scientifici specialistici. È stato, in particolare, rimarcato come il consulente tecnico Morelli abbia spiegato che per visus si intende esclusivamente l'unità visiva centrale e che alcuni pazienti mantengono il campo visivo periferico pur avendo una macchia nera davanti all'occhio che impedisce loro di vedere ciò che fissano davanti a sé. Tale permanenza del campo visivo permetterebbe quindi a tali soggetti di orientarsi nei movimenti nello spazio e di svolgere, con limitata autonomia, determinate azioni della vita quotidiana, soprattutto in luoghi familiari o comunque conosciuti dal soggetto.

La motivazione sarebbe, peraltro, contraddittoria e manifestamente illogica laddove i giudici hanno valutato la medesima situazione fattuale (soggetto arrivato ad una condizione di cecità in età adulta e quindi capace di svolgere attività di routine negli ambienti a lui familiari) in modo del tutto opposto condannando [REDACTED] ed assolvendo [REDACTED].

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale.

La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente la congruità della pena irrogata dal primo giudice senza indicare gli elementi che rendevano necessaria una pena superiore al minimo previsto dalla norma incriminatrice e senza tenere conto degli elementi favorevoli ad una mitigazione della stessa quali l'incensuratezza, l'età avanzata e la condizione comunque patologica in cui versava la vittima, così impedendo alla difesa di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di merito nella concreta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

5. Con l'unico motivo di ricorso, [REDACTED] deduce omessa valutazione di prova decisiva nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento sia al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia all'affermazione della sua responsabilità per il reato di truffa.

La Corte territoriale avrebbe confermato il giudizio di responsabilità mediante una motivazione meramente apparente ed apodittica, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e, in particolare, con la prova ritenuta decisiva costituita dai risultati dell'esame denominato PEV, dai quali emergerebbe l'assenza di connessioni neurali tra la cornea ed il nervo ottico del ricorrente, senza fornire alcuna adeguata giustificazione in ordine alla rilevanza di tale dato.

La difesa evidenzia che l'esame PEV non richiede la collaborazione del paziente e che, proprio per tale ragione, sarebbe connotato da particolare attendibilità ed oggettività scientifica.

La difesa sottolinea, in proposito, che tutti i consulenti avrebbero concordemente affermato come i soggetti non vedenti sviluppino capacità propriocettive superiori a quelle dei normovedenti, tali da consentire loro di orientarsi nello spazio con una certa disinvoltura. Ne conseguirebbe che i comportamenti attribuiti al ricorrente non potrebbero essere considerati elementi decisivi ai fini dell'accertamento dell'effettiva capacità visiva, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito sulla base di valutazioni empiriche e prive di adeguato fondamento scientifico.

In tale prospettiva, sarebbe altresì scientificamente infondata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'accertamento della cecità può essere effettuato esclusivamente mediante esami o test presupponenti la necessaria collaborazione attiva del paziente; i giudici di merito avrebbero, in proposito, travisato le dichiarazioni rese dai consulenti Raimo e Morelli, i quali avevano invece indicato l'esistenza di accertamenti strumentali, quali i PEV, idonei a fornire risultati immuni da eventuali condotte simulatorie dell'esaminato..

Il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe omissa qualsiasi valutazione della deposizione del consulente Raimo, il quale ha affermato che l'esame PEV del ricorrente aveva dimostrato una totale assenza di visus, rilevando la mancanza di risposta al segnale proveniente dalla retina e diretto ai centri cerebrali.

La motivazione sarebbe, inoltre, affetta da insanabile contraddittorietà logica, poiché la Corte territoriale, pur riconoscendo l'effettiva sussistenza delle

patologie oculari del ricorrente, avrebbe escluso l'esistenza di un deficit visivo assoluto e invalidante, nonostante tale condizione risultasse certificata dagli enti pubblici competenti. La sentenza impugnata non spiegherebbe, infatti, in quale modo possa conciliarsi l'accertata presenza di patologie comportanti la perdita della vista con l'esclusione della corrispondente menomazione invalidante, limitandosi a valorizzare dati empirici desunti dalle osservazioni della polizia giudiziaria, il cui significato sarebbe, secondo la prospettazione difensiva, quantomeno ambiguo.

Da ultimo, il ricorrente censura il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante espletamento di una perizia medico-legale, finalizzata ad accertare la compatibilità dei comportamenti osservati dagli investigatori con le patologie dalle quali egli sarebbe affetto, come documentate dalle certificazioni mediche acquisite agli atti, deducendo che anche su tale richiesta la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione meramente apparente.

6. Con l'unico motivo di ricorso, [REDACTED] deduce violazione dell'art. 190 cod. proc. pen., omessa valutazione di prova decisiva nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed all'affermazione della sua penale responsabilità.

La difesa premette che la ricorrente è affetta da cecità progressiva fin dal marzo 2008, percependo ininterrottamente, sin dal 2008, l'indennità spettante ai ciechi assoluti, trattamento che -anche dopo la piena discovery degli atti di indagine acquisiti nel presente procedimento- è stato confermato sia dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile sia dal giudice civile, il quale, nel giudizio promosso nei confronti dell'INPS per il riconoscimento delle relative provvidenze assistenziali, ha accolto le domande della ricorrente sulla base, tra l'altro, dell'esame strumentale PEV.

Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe affetta da insanabile contraddittorietà, poiché, dopo avere affermato che l'accertamento della cecità deve fondarsi sulla verifica della compatibilità tra il visus dichiarato e le condizioni anatomiche e funzionali dell'organo visivo, la Corte territoriale avrebbe escluso la centralità dell'indagine medico-scientifica sulle effettive condizioni dell'apparato oculare, attribuendo valore determinante, ai fini dell'accertamento dello stato di cecità assoluta, al raffronto tra le dichiarazioni rese dalla paziente ed i comportamenti osservati dagli appartenenti alla polizia giudiziaria nel corso delle attività investigative.

I giudici di appello avrebbero, inoltre, trascurato che l'accertamento dello status di cieco assoluto è disciplinato da criteri medico-legali normativamente

predeterminati ed applicati dalle competenti commissioni mediche pubbliche. La normativa vigente, infatti, qualifica come ciechi assoluti i soggetti affetti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, coloro che percepiscono esclusivamente ombre, luci ovvero il movimento della mano e quelli con residuo perimetrico binoculare inferiore al tre per cento.

L'accertamento richiede, pertanto, la valutazione del visus, l'esame del campo visivo mediante campimetria e la verifica della coerenza clinica tra la patologia oculare riscontrata e la perdita funzionale della vista, senza attribuire alcuna rilevanza all'osservazione dei comportamenti quotidiani del paziente, attività che, peraltro, non rientra nelle competenze delle commissioni deputate al riconoscimento dell'invalidità.

La difesa deduce, conseguentemente, che la Corte distrettuale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle osservazioni compiute dagli operanti, senza richiamare alcun criterio scientifico né confrontarsi con le valutazioni dei consulenti tecnici, i quali avrebbero evidenziato come l'accertamento della cecità assoluta non possa prescindere dagli specifici esami clinici e strumentali previsti dalla disciplina di settore.

La ricorrente censura il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, sostenendo che l'analisi della documentazione sanitaria acquisita, delle certificazioni mediche e degli esami strumentali eseguiti avrebbe consentito al perito di ricostruire la storia clinica della paziente, di accertare con metodo scientifico la patologia dalla quale la ricorrente è affetta e di verificare la compatibilità dei comportamenti osservati dagli investigatori con la condizione patologica documentata.

La motivazione sul punto sarebbe meramente apparente, non avendo la Corte territoriale spiegato per quali ragioni la perizia richiesta non sarebbe stata idonea ad accertare la compatibilità tra i comportamenti descritti nei verbali di osservazione e lo stato di cecità assoluta della ricorrente, limitandosi ad affermarne apoditticamente l'inutilità in rapporto al quadro processuale.

La difesa evidenzia, in particolare, che l'accertamento peritale avrebbe consentito di verificare se la ricorrente, nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2013, avesse sviluppato capacità di compensazione sensoriale, valorizzando il residuo visivo e gli altri sensi nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane, quali, ad esempio, la preparazione del caffè e le ulteriori condotte osservate dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, senza che ciò risultasse incompatibile con la condizione di cecità assoluta riconosciuta ai sensi della normativa vigente in relazione alla grave maculopatia dalla quale la stessa è affetta.

Viene, in proposito, rappresentato che tale patologia, pur determinando la

perdita della visione centrale per effetto della compromissione della macula, consente la conservazione di un residuo di visione periferica, la cui efficienza varia in relazione alle condizioni di luce, di spazio e dell'ambiente circostante. Da ciò deriverebbe la possibilità per la paziente di orientarsi e di compiere autonomamente talune attività quotidiane, pur permanendo una grave compromissione funzionale della capacità visiva.

7. Con il primo motivo di ricorso, [REDACTED] deduce violazione dell'art. 640 cod. pen. e dell'art. 2 legge 382/1970, omessa valutazione di prova decisiva, travisamento della prova nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento sia al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia medico-legale, sia all'affermazione della responsabilità penale.

La difesa evidenzia che la documentazione acquisita e le prove dichiarative dimostrerebbero come il ricorrente sia affetto da glaucoma congenito bilaterale e che, proprio in ragione di tale patologia, avrebbe frequentato fin dall'infanzia la scuola per ciechi Colosimo di Napoli, ove riceveva una formazione specifica per soggetti non vedenti, conseguendo la licenza media e il diploma di centralinista. Tale percorso educativo avrebbe consentito al ricorrente di acquisire un grado di autonomia personale idoneo a condurre una vita ordinaria senza il costante ausilio di terzi.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo esclusivo alle condotte osservate dagli investigatori nel corso delle indagini, ritenute incompatibili con la condizione di cieco assoluto, senza tuttavia considerare che l'esame PEV aveva accertato l'assenza di capacità visiva del ricorrente e, conseguentemente, lo status di cieco assoluto. Tale condizione, inoltre, sarebbe stata ripetutamente confermata anche in occasione delle successive visite di revisione, concluse con esito favorevole quanto al riconoscimento dello stato di invalido civile da parte della competente commissione partenopea.

La motivazione impugnata sarebbe, altresì, carente nella parte in cui omette di individuare gli artifici e raggiri mediante i quali il ricorrente avrebbe indotto in errore la commissione medica per gli invalidi civili in ordine alla sussistenza dello status di cieco assoluto.

La difesa censura, infine, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia medico-legale, rimarcando come la Corte distrettuale abbia fondato tale decisione su argomentazioni apodittiche e congetturali. Il consulente nominato, infatti, avrebbe potuto verificare la concreta compatibilità delle capacità dimostrate dal ricorrente nello svolgimento delle attività quotidiane con la nozione normativa di cieco assoluto, accertando le

effettive condizioni patologiche dell'imputato e la loro incidenza sulla possibilità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 32-ter, 640-ter cod. pen. nonché della legge 190/2012, censurando il rigetto della richiesta di revoca della confisca per equivalente disposta nei suoi confronti.

La difesa sostiene che, in applicazione del principio del favor rei, la misura ablativa prevista dalla legge 190 del 2012 non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, poiché il reato contestato, qualificato come a consumazione prolungata, avrebbe avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella, protraendosi successivamente attraverso la percezione dei singoli ratei mensili del beneficio.

In via subordinata, il ricorrente chiede la revoca della confisca limitatamente alle somme percepite negli anni per i quali il reato si sarebbe estinto per prescrizione anteriormente all'esercizio dell'azione penale.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

La Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione del primo giudice mediante argomentazioni meramente assertive e clausole di stile, omettendo di valutare gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa, con particolare riguardo alla personalità del ricorrente e al suo comportamento processuale, che avrebbero giustificato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

10. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Francesco Cappiello, [REDACTED] deduce violazione degli artt. 640 cod. pen. e 2 della legge n. 138 del 2001, omessa valutazione di una prova decisiva nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia all'affermazione della sua responsabilità penale.

La documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, unitamente alle conclusioni del consulente Morelli, avrebbe dimostrato come la ricorrente sia affetta da cecità nei termini previsti dall'art. 2 della legge n. 138 del 2001.

La Corte di appello avrebbe invece erroneamente ritenuto che possa qualificarsi cieco totale soltanto il soggetto completamente privo di residuo visivo, valorizzando gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria che aveva

osservato la ricorrente nello svolgimento di ordinarie attività quotidiane ed affermando che la donna avrebbe tratto in inganno gli organi competenti alla concessione dell'indennità di invalidità circa il proprio stato di non vedente.

Tale conclusione non terrebbe conto del dato normativo, poiché l'art. 2 della legge n. 138 del 2001 contempla tre distinte condizioni cliniche idonee a integrare lo status di cieco totale, costituite dalla totale mancanza della vista, dalla mera percezione del moto della mano e dal residuo perimetrico binoculare inferiore al tre per cento.

La difesa censura, inoltre, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la cecità assoluta sarebbe accertabile esclusivamente mediante esami che presuppongono la collaborazione del paziente, deducendo il travisamento delle dichiarazioni rese dal consulente Morelli. Quest'ultimo, infatti, avrebbe chiarito che, accanto alle valutazioni "a sorpresa", esistono accertamenti scientificamente attendibili, quali l'esame PEV, idonei a verificare oggettivamente la funzionalità visiva.

Inoltre, il consulente Morelli avrebbe evidenziato che la ricorrente, sottoposta a tale esame, era risultata affetta da cecità totale conseguente a una maculopatia con grave compromissione delle strutture neuro-sensoriali di entrambi gli occhi. La sentenza impugnata si porrebbe, pertanto, in contrasto con il principio secondo cui il giudice di merito non può disattendere le conclusioni di un accertamento tecnico-scientifico sulla base di personali valutazioni o conoscenze, dovendo fondare l'eventuale dissenso su dati processuali di analoga natura scientifica.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non avrebbe indicato né le diverse acquisizioni tecniche poste a fondamento del proprio convincimento né le ragioni per le quali la perizia richiesta dalla difesa dovesse ritenersi superflua.

La motivazione sarebbe, infine, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui avrebbe valutato in modo diametralmente opposto la medesima situazione fattuale, condannando la [REDACTED] e assolvendo l'imputata [REDACTED]

11. La ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Francesco Cappiello, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di truffa. La difesa si duole del fatto che la Corte di merito non si sia confrontata con la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emergerebbe che la domanda diretta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento era stata inizialmente rigettata dalla Commissione di prima istanza e successivamente accolta, in sede di riesame, sulla base della sola documentazione sanitaria.

Secondo la prospettazione difensiva, la mera produzione di documentazione medica non sarebbe di per sé sufficiente a integrare il dolo del delitto di truffa, tanto più che la certificazione prodotta dalla ricorrente non conterrebbe alcuna attestazione non veritiera.

12. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Raffaele Bonsignore, [REDACTED] deduce violazione degli artt. 640 cod. pen., 125, 192, 546 e 603 cod. proc. pen., omessa valutazione di una prova decisiva nonché vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed all'affermazione della responsabilità penale. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le prove dichiarative e documentali favorevoli alla ricorrente, senza neppure esplicitare le ragioni della loro ritenuta irrilevanza.

Parimenti, non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante espletamento di una perizia medico-legale finalizzata ad accertare la compatibilità tra i comportamenti osservati dagli investigatori e le patologie della vista dalle quali la ricorrente risulta affetta.

Secondo la ricorrente, il rigetto della richiesta sarebbe stato fondato su un percorso argomentativo basato su valutazioni meramente personali, con le quali il giudice si sarebbe sostituito agli esperti della materia, disattendendo i contributi tecnico-scientifici offerti dai consulenti di parte senza dare conto delle ragioni del dissenso e limitandosi ad affermare, in modo apodittico, l'irrilevanza dell'accertamento peritale richiesto.

Ne sarebbe derivata la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento di acquisizione della prova e del diritto delle parti a un accertamento fondato su criteri scientifici, con possibilità di interloquire sulla relativa attendibilità della decisione.

La Corte di merito avrebbe inoltre omesso di valutare la prova decisiva costituita dalle dichiarazioni del consulente Morelli, il quale avrebbe riferito che i comportamenti osservati nella ricorrente erano pienamente compatibili con una condizione di cecità assoluta, precisando che tale patologia non impedisce al soggetto di muoversi autonomamente all'interno dell'abitazione, preparare un caffè, salire e scendere le scale, vestirsi senza assistenza e percepire l'arrivo di un'autovettura orientando il capo verso la direzione di provenienza della stessa. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe formulato valutazioni difformi in relazione alla medesima situazione fattuale, condannando la ricorrente e assolvendo l'imputata [REDACTED].

Sotto altro profilo, la sentenza impugnata sarebbe del tutto carente nell'individuazione degli artifici e raggiri mediante i quali la ricorrente avrebbe indotto in errore la Commissione medica invalidi civili circa il proprio status di cieco assoluto.

13. La ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Raffaele Bonsignore, deduce violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

La difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione del primo giudice mediante argomentazioni meramente assertive e clausole di stile, omettendo di prendere in considerazione gli elementi favorevoli che avrebbero giustificato un più incisivo temperamento del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi con cui tutti i ricorrenti deducono l'apparenza della motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentale sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.

1.1. Deve, preliminarmente, osservarsi che i giudici di merito, con motivazioni conformi, hanno ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa e, conseguentemente, affermato la penale responsabilità dei ricorrenti esclusivamente sulla base della ritenuta incompatibilità tra i comportamenti dagli stessi tenuti nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane - quali accertati dalla polizia giudiziaria nel corso dei servizi di osservazione eseguiti durante le indagini preliminari - e le condizioni patologiche rappresentate dagli imputati agli organi competenti, ritenute dalla Commissione Invalidi idonee a giustificare il riconoscimento dello status di cieco assoluto previsto dall'art. 2 della legge n. 138 del 2001.

Secondo la ricostruzione recepita nelle pronunce di merito, gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria avrebbero dimostrato che i ricorrenti, pur essendo effettivamente affetti da patologie oculari, conservavano significative capacità visive, non riconducibili alle ordinarie abilità compensative che i soggetti non vedenti possono sviluppare negli anni mediante l'utilizzo degli altri sensi. Tale conclusione è stata fondata sul rilievo che le condotte emerse dalle prove dichiarative e documentali acquisite nel giudizio di primo grado risulterebbero del tutto incompatibili con la dedotta totale assenza della funzione visiva.

Muovendo da tale presupposto, le sentenze di merito hanno ritenuto che detta

incompatibilità fosse idonea a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati avessero fraudolentemente conseguito il riconoscimento dello status di cieco assoluto e le conseguenti prestazioni assistenziali, inducendo in errore la Commissione competente per il riconoscimento dell'invalidità civile circa le effettive condizioni anatomiche e funzionali dei rispettivi apparati visivi e, in particolare, circa la pretesa totale assenza di capacità visiva.

1.2. Ciò detto deve essere ribadito che anche in presenza di c.d. "doppia conforme", permane in capo al giudice del gravame l'obbligo di rendere una motivazione effettiva, puntuale e analitica su ciascun profilo devoluto (Sez. 3, n. 38478 dell'11/06/2019, Salomone, Rv. 276753-01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406-01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, Cancelmo, non massimata).

Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa delle risultanze processuali, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative.

Di conseguenza, integra un'ipotesi di motivazione meramente apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, il provvedimento che si limiti a rigettare un motivo di appello senza procedere ad una compiuta, argomentata e complessiva valutazione delle deduzioni difensive né alla loro puntuale confutazione, allorché esse siano assistite dal necessario grado di specificità. Una simile modalità motivazionale, infatti, si traduce in un inammissibile svuotamento delle garanzie proprie del doppio grado di giudizio, risolvendosi in una risposta solo formale alle censure devolute con l'impugnazione.

Deve, pertanto, ritenersi meramente apparente anche la motivazione che, a fronte di specifiche censure formulate con i motivi di gravame, si limiti a disattenderle mediante formule di stile, affermazioni apodittiche o enunciazioni prive di effettiva capacità dimostrativa. Ricorre, infatti, tale vizio ogniqualvolta il percorso argomentativo si risolva in una giustificazione soltanto apparente e, nella sostanza, inesistente, per avere il giudice dell'impugnazione omesso di esplicitare le ragioni dell'infondatezza, dell'irrelevanza ovvero della superfluità delle deduzioni difensive, così sottraendosi all'obbligo di un effettivo confronto con le questioni devolute.

A proposito di tali difetti motivazionali, deve essere ribadito che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle

confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548-15).

In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell'accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell'argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di "dare le ragioni" della decisione.

1.3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dagli odierni ricorrenti, con specifiche deduzioni, che sono rimaste sostanzialmente prive di risposta.

Gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti contenevano contestazioni e critiche puntuali su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla responsabilità dei singoli imputati in ordine ai reati rispettivamente contestati e sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di cui al capo di imputazione, deduzioni che avrebbero imposto un'opera di rinnovato e approfondito confronto.

In particolare, gli appellanti avevano specificamente richiamato il disposto dell'art. 2 della legge n. 138 del 2001, evidenziando come tale disposizione fornisca una definizione tecnico-normativa dello status di cieco assoluto, fondata su criteri medico-legali oggettivi e non già sull'assoluta incapacità del soggetto di orientarsi o di compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana. Le difese avevano, infatti, correttamente sottolineato che tale norma ricomprende tre distinte categorie cliniche, individuate sulla base di parametri medico-scientifici rigorosamente predeterminati, costituiti dalla totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, dalla mera percezione dell'ombra, della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore e, infine, dalla percezione di un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.

Muovendo da tale premessa normativa, gli appellanti avevano censurato la ricostruzione operata dai giudici di merito, rilevando come essa avesse, di fatto, identificato la nozione di cecità assoluta con la sola totale assenza della vista, trascurando le ulteriori ipotesi espressamente contemplate dal legislatore e fondando il giudizio di responsabilità su un criterio meramente empirico, privo di base scientifica, costituito dalla pretesa incompatibilità tra i comportamenti osservati dagli investigatori e lo status di cieco assoluto.

Le difese avevano, inoltre, richiamato le conclusioni dei consulenti tecnici di

parte, i quali avevano evidenziato come le condotte attribuite ai ricorrenti e documentate dalla polizia giudiziaria risultassero pienamente compatibili con le condizioni cliniche riconducibili alla seconda e alla terza categoria previste dall'art. 2 della legge n. 138 del 2001.

Era stato, in particolare, rappresentato che le specifiche patologie oculari dalle quali gli imputati erano affetti, pur comportando l'azzeramento del visus centrale e, quindi, l'impossibilità di percepire gli oggetti collocati frontalmente, non escludono necessariamente la permanenza di un residuo campo visivo periferico, idoneo a consentire, attraverso progressivi meccanismi di compensazione sensoriale e propriocettiva, l'orientamento nello spazio e lo svolgimento, sia pure con limitata autonomia, di talune ordinarie attività della vita quotidiana.

Le difese dei ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] avevano, altresì, posto in rilievo che la competente Commissione per il riconoscimento delle invalidità civili aveva confermato, anche successivamente all'applicazione nei loro confronti della misura cautelare nell'ambito del presente procedimento, la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei benefici assistenziali già riconosciuti. Secondo la prospettazione difensiva, tale circostanza costituiva un elemento di particolare rilievo, poiché deponeva in senso contrario all'ipotesi accusatoria della fraudolenta simulazione delle condizioni invalidanti poste a fondamento delle relative domande.

Sulla base di tali articolate deduzioni, tutte sorrette da argomentazioni specifiche e non manifestamente prive di consistenza logico-giuridica, gli appellanti avevano, quindi, richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'espletamento di una perizia.

L'accertamento tecnico richiesto era finalizzato a verificare le patologie visive dalle quali gli imputati erano affetti all'epoca dei fatti nonché l'effettivo sviluppo delle capacità propriocettive e dei meccanismi di compensazione sensoriale tipicamente riscontrabili nei soggetti non vedenti o gravemente ipovedenti, valorizzando l'eventuale residuo visivo periferico.

La richiesta perizia avrebbe, inoltre, consentito di verificare, secondo criteri scientificamente accreditati, se i comportamenti osservati dagli investigatori fossero effettivamente incompatibili con le patologie poste a fondamento del riconoscimento dell'invalidità ovvero se, al contrario, risultassero fisiologicamente compatibili con le condizioni cliniche degli imputati, così da sottoporre a verifica il presupposto fondamentale sul quale i giudici di merito avevano fondato il giudizio di fraudolenza delle richieste assistenziali.

1.4. La motivazione della sentenza impugnata si rivela meramente apparente con riguardo al motivo di appello con il quale gli imputati avevano richiesto la

rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento di una perizia medico-legale.

La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'invocato accertamento peritale sul presupposto che lo status di cieco assoluto non potrebbe essere verificato attraverso esami strumentali fondati su parametri clinici oggettivi poiché, secondo quanto riferito dagli stessi consulenti della difesa, le due componenti essenziali della funzione visiva –visus e campo visivo– sarebbero accertabili esclusivamente mediante esami di natura soggettiva, dipendenti dalla collaborazione del soggetto esaminato.

Tale affermazione, tuttavia, risulta formulata in termini meramente assertivi e non è accompagnata da alcun riferimento a studi, pubblicazioni scientifiche o dati oggettivi idonei a dimostrare che tale assunto trovi effettivo riconoscimento nella comunità scientifica di riferimento. La motivazione, pertanto, non rispetta i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova scientifica, secondo cui il giudice è tenuto a verificare criticamente l'affidabilità delle conoscenze tecnico-scientifiche utilizzate e il loro grado di condivisione nell'ambito della comunità scientifica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943-04).

La motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale, oltre a caratterizzarsi per l'estrema sinteticità e per il suo contenuto sostanzialmente apodittico, omette del tutto di confrontarsi con le specifiche deduzioni con cui gli appellanti avevano evidenziato come l'accertamento peritale fosse indispensabile per verificare la compatibilità tra i comportamenti osservati dalla polizia giudiziaria e le patologie poste a fondamento del riconoscimento dell'invalidità. Né le ragioni del rigetto di tale specifica censura possono essere ricavate dal complessivo iter argomentativo della decisione impugnata, che rimane silente proprio sul punto decisivo prospettato dalla difesa.

La decisività dell'accertamento richiesto emergeva chiaramente dalle allegazioni difensive. I consulenti di parte avevano, infatti, rappresentato che i soggetti non vedenti sviluppano peculiari capacità propriocettive e meccanismi di compensazione sensoriale, tali da consentire lo svolgimento in autonomia di numerose attività quotidiane, sostenendo, sulla base di tali acquisizioni, la compatibilità tra i comportamenti valorizzati dall'accusa e le patologie oculari dalle quali erano affetti gli imputati.

Non rileva, in questa sede, stabilire se tale ricostruzione fosse o meno condivisibile nel merito. Ciò che assume carattere decisivo è che essa costituiva uno specifico tema devoluto al giudice dell'impugnazione e che la sentenza impugnata non contiene alcuna effettiva valutazione al riguardo. La motivazione

si esaurisce, infatti, in proposizioni di carattere generale, estremamente sintetiche ed assertive, che non consentono di verificare se tali argomentazioni siano stati realmente esaminate e che non evidenziano alcun confronto con le peculiarità del caso concreto e con le specifiche posizioni dei singoli imputati. In tal modo viene meno quella necessaria attività contro argomentativa che deve caratterizzare la decisione del giudice dell'impugnazione allorché rigetti le censure formulate dall'appellante.

Si trattava, peraltro, di profili che rivestivano evidente carattere decisivo ai fini della corretta ricostruzione del fatto e della verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, tanto più che la responsabilità degli imputati è stata affermata proprio sulla base della ritenuta incompatibilità tra i comportamenti documentati dalla polizia giudiziaria e le condizioni di cecità riconosciute dagli organi amministrativi competenti.

Parimenti carente si rivela la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha disatteso le conclusioni dei consulenti della difesa, i quali avevano ricondotto la compatibilità dei comportamenti osservati ai noti meccanismi di compensazione sensoriale sviluppati dai soggetti affetti da gravi deficit visivi. La sentenza impugnata supera tali argomentazioni mediante considerazioni di carattere eminentemente empirico, prive di qualsiasi richiamo a dati scientifici oggettivi, a studi specialistici o a conoscenze validate dalla comunità scientifica, senza spiegare per quali ragioni le prospettazioni tecniche offerte dai consulenti dovessero ritenersi metodologicamente inattendibili o scientificamente infondate. In tal modo la Corte distrettuale ha omesso di verificare la validità scientifica dei criteri utilizzati dai consulenti di parte e delle tesi dagli stessi sostenute.

Va, al riguardo, ribadito che il giudice di merito il quale intenda discostarsi dalle conclusioni del perito o del consulente tecnico è gravato da un particolarmente rigoroso onere motivazionale, dovendo esplicitare, attraverso un percorso logico coerente e metodologicamente corretto, le ragioni per le quali ritiene di disattendere le valutazioni tecniche formulate, dando conto dell'affidabilità delle conoscenze scientifiche poste a fondamento della propria decisione (vedi Sez. 4, n. 17653 del 09/04/2026, Lucido, Rv. 289996 – 01).

Parimenti, il giudizio di attendibilità o inattendibilità di una teoria scientifica prospettata dal perito o dal consulente tecnico deve essere formulato alla luce degli studi che la sorreggono, delle basi fattuali sulle quali essi si fondano, dell'ampiezza, del rigore metodologico e dell'oggettività della ricerca, del grado di conferma empirica ricevuto, della capacità esplicativa dell'elaborazione teorica, del consenso riscosso presso la comunità scientifica e dell'autorevolezza e indipendenza degli studiosi che l'hanno elaborata (Sez. 5 n. 1801 del 16/11/2021, Riccardi, Rv. 282545 - 01).

Si tratta di parametri valutativi del tutto assenti nella sentenza impugnata, ne consegue che le sintetiche ed assertive considerazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risultano del tutto avulse da un reale confronto con le articolate deduzioni difensive e danno luogo ad un apparato argomentativo soltanto apparente, sostanzialmente inesistente secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo che precede. Ne deriva la fondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.

Né tale carenza motivazionale può essere colmata in sede di legittimità mediante una ricostruzione postuma del percorso argomentativo della decisione, fondata sulla selezione e sulla rivalutazione del materiale probatorio emergente dalle sentenze di merito.

Un simile procedimento comporterebbe, infatti, un'inammissibile sostituzione del giudice di legittimità al giudice del merito nella ricostruzione del fatto, laddove il sindacato demandato a questa Corte deve rimanere circoscritto alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato.

2. Le rilevate carenze motivazionali in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale determinano la fondatezza degli specifici motivi di ricorso proposti dagli imputati e impongono, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché proceda ad un nuovo esame dell'istanza formulata dalle difese.

In sede di rinvio, il giudice di merito dovrà riesaminare la richiesta di rinnovazione istruttoria alla luce delle criticità evidenziate da questo Collegio, sviluppando un percorso argomentativo completo e coerente, fondato su un più approfondito scrutinio delle risultanze processuali. In tale prospettiva, sarà chiamato a verificare, sulla base dello stato degli atti, se ricorrano i presupposti per disporre una perizia diretta ad accertare (attraverso la compulsazione degli atti del procedimento) se, all'epoca degli accertamenti relativi ai reati contestati, i comportamenti osservati dalla polizia giudiziaria fossero effettivamente compatibili con le patologie che avevano costituito il presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, delle prestazioni assistenziali oggetto del presente giudizio.

Tale rivalutazione dovrà essere condotta nel pieno rispetto dei principi ermeneutici sopra enunciati, ferma restando la piena autonomia valutativa del giudice del rinvio, il quale, all'esito del rinnovato esame, potrà motivatamente confermare la decisione già adottata ovvero pervenire ad una diversa conclusione.

3. Tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli imputati sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi relativi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale